

Avv. VINCENZO PARATO
Piazzetta Eugenio Montale n. 2
Tel. 08320241808 - Fax 0832090 732
73100 LECCE

ON.LE TAR LAZIO - ROMA

MOTIVI AGGIUNTI

(Con contestuale istanza di sospensiva)

PER

GIANCIPOLI RITA (C.F. GNCRTI77E65L049F) rappresentata e difesa dall'Avv.

Vincenzo Parato (C.F. PRTVCN66T03I119P) pec:

parato.vincenzo@ordavvle.legalmail.it fax 0832-090732) nel procedimento

Rg.n.8995/2024 Sez.III^ Bis

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro
in carica p.t.

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO
SCOLASTICO TERRITORIALE DI TARANTO**, in persona del legale
rappresentante p.t.

Nonché nei confronti di

LACALAMITA ALIDA, in qualità di controinteressata.

PREMESSO

Con ricorso **rg.n.8995/2024** la ricorrente adiva il Tar Lazio ai fini dell'annullamento
previa sospensiva:

- dell'O.M. n.88 del 16.5.2024 dal titolo: *“Procedure di aggiornamento delle
graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-
ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative*

supplenze per il personale docente ed educativo” relativamente all'art.7 comma 12 nella parte in cui prevede l'esclusione in caso di mancata allegazione della documentazione afferente i titoli esteri;

- del decreto dirigenziale prot.n.14429 del 19.8.2024 dell'UST di Taranto con cui con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalle GPS prima fascia classi di concorso “A046” e “ADSS” per effetto dell'art. 7 comma 12 O.M. n.88/2024;
- del decreto prot.n.14763 del 20.8.2024 di pubblicazione delle GPS di prima fascia per la Provincia di Taranto per il prossimo biennio scolastico, nella parte in cui non risulta inclusa la ricorrente per le classi di concorso citate;
- delle stesse GPS di prima fascia per la Provincia di Taranto di cui sopra, nei limiti dell'interesse fatto valere;
- **per violazione artt.43 e ss. D.P.R.445/2000, artt.6 e ss. L.241/1990 - violazione del giusto e corretto procedimento - violazione artt.3 e 97 Cost.- violazione del principio di “par condicio” - errata interpretazione ed applicazione del bando (lex specialis) - eccesso di potere - erronea presupposizione - difetto di istruttoria - illogicità e contraddittorietà manifeste - irrazionalità - disparità di trattamento - ingiustizia.**

Deduceva a tal fine in fatto e in diritto:

“La ricorrente è in possesso di laurea magistrale in Giurisprudenza, nonché di titoli di specializzazione/abilitazione conseguiti presso l'Università “Titu Maiorescu” di Bucarest (Romania) a fini dell'insegnamento nel sistema scolastico nell'ambito del sostegno (**classe di concorso ADSS SOSTEGNO SCUOLE SEC. II° GRADO**), nonché su posto comune (**classe di concorso A046**).

Rientra, pertanto, nella categoria dei c.d. abilitati all'estero.

Il suo percorso abilitante terminava nel luglio 2021, tant'è che presentava immediatamente stanza di riconoscimento ex D.Lgs. n.206/2007 per entrambe le classi di concorso di cui sopra.

Stante poi la ben nota e storica inerzia del Ministero convenuto in tale settore, la ricorrente veniva anche costretta a rivolgersi alla Giustizia Amministrativa

impugnando il silenzio inadempiuto e costringendo gli uffici competenti a concludere il procedimento de quo con un provvedimento formale di rigetto.

Con sentenze n.5236/2022 e 2411/2023 il Tar Lazio accoglieva i ricorsi ordinando alla P.A. la conclusione di entrambi i procedimenti e nominando il commissario ad acta.

Nel maggio scorso perveniva decreto del MIM di riconoscimento del titolo di abilitazione estero su materia (A046) a condizione che venissero superate le misure compensative di cui all'art.22 D.Lgs.26/2007, misure compensative che sono in fase di esecuzione.

Nel giugno 2023 invece perveniva decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione estero sul sostegno (ADSS), provvedimento che risulta annullato sempre da Codesto On.le Tar con sentenza n.8301 del 15.5.2023 con obbligo di riesame da parte del MIM e su cui pende procedimento di ottemperanza.

In virtù dell'O.M. n.88/2024 la ricorrente ha poi chiesto di essere nuovamente inclusa con riserva in prima fascia nelle GPS della Provincia di Taranto per il prossimo biennio scolastico, ma col provvedimento impugnato è stata inopinatamente disposta la sua esclusione per effetto dell'art.7 comma 12 della citata O.M. che recita:

“Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a: a) titoli di studio conseguiti all'estero.....”

Innanzitutto, è ovvio che la disposizione de qua si riferisce ai titoli di cui si chiede la valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio e non ai titoli di studio previsti per l'accesso alle varie classi di concorso; nel caso di specie i titoli esteri conseguiti dalla ricorrente in Romania costituiscono requisito di accesso alle classi di concorso A06 e ADSS e perciò la relativa documentazione probatoria non andava allegata ma soltanto dichiarata.

Tanto più che si tratta di documentazione amministrativa che il MIM e quindi anche l'UST di Taranto già possiedono avendola la ricorrente già allegata alle istanze di riconoscimento del 2021 e poi ribadita ed integrata in occasione sia del controllo dei titoli in sede di sottoscrizione dei contratti di supplenza negli anni scorsi presso i vari plessi scolastici della Provincia di Taranto, sia dei ricorsi al Tar Lazio avverso il silenzio-inadempiuto.

Peraltro, si tratta di documentazione amministrativa che il MIM ha già acquisito ed esaminato in occasione dell'adozione del decreto dipartimentale del maggio 2024 di riconoscimento del titolo estero su classe di concorso A046, sia in occasione dell'adozione del decreto di rigetto del riconoscimento del titolo estero su sostegno (ADSS) poi annullato dal Tar Lazio con sentenza n.8301/23.

Per cui l'operato dell'UST di Taranto e la stessa O.M. impugnata sono in netto contrasto con le disposizioni di cui al D.P.R. n.445/2000 il cui art.46 consente al cittadino di comprovare mediante **dichiarazione sostitutiva di certificazione** (come ha fatto correttamente la ricorrente) anche il possesso di **titolo di studio, esami sostenuti, qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica** etc; mentre l'art.43 sancisce testualmente: **“Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti**

gia' in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. ”

V'è, altresì, la violazione degli art.6, 7 e ss. L.241/199 in quanto non è stato consentito alla ricorrente di poter partecipare al procedimento tramite notificazione di formale avviso di avvio del procedimento, nonché anche tramite attivazione del “soccorso istruttorio”, come invece è avvenuto con nota prot. n.15210 del 26.8.2024 da parte dell'USP di Taranto in relazione alle abilitazioni estere per le quali non era stata allegata alla istanza la documentazione comprovante la partecipazione alla prova selettiva ai fini dell'accesso ai relativi corsi di specializzazione; in questo caso diversamente da ciò che è avvenuto nel caso di specie, non solo è stato consentito di allegare la documentazione mancante, ma altresì di correggere l'istanza di partecipazione alle GPS a coloro che non fossero in possesso di tale documentazione, scongiurando in tal modo la propria esclusione per dichiarazione mendace.

Pertanto, i provvedimenti impugnati si pongono in violazione delle disposizioni citate, ma in questa sede viene altresì impugnata l'O.M n.88/2024 in parte qua e cioè relativamente all'art.7 comma 12 trattandosi di atto amministrativo regolamentare assunto in evidente violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità e irrazionalità oltre che per lesione dei precetti costituzionali di cui agli artt.3 e 97 Cost.

Difatti, prevedere quale causa di esclusione dalle GPS l'omessa allegazione di documentazione relativa ai soli titoli esteri e non anche per quelli conseguiti in Italia è circostanza che pone anche un problema di disparità di trattamento e di violazione della “par condicio” dei partecipanti in un procedimento selettivo pubblico nel quale peraltro è previsto il controllo e l'eventuale esibizione e/o integrazione della documentazione relativa agli stessi titoli nella fase di sottoscrizione dei contratti di supplenza da parte dei dirigenti scolastici (si veda art.8 commi 7 e ss. O.M. n.88/2024).

L'esclusione dal procedimento de quo per presunta carenza di allegazione documentale è altresì viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifeste.

ISTANZA DI SOSPENSIVA E DI DECRETO CAUTELARE PRESIDENZIALE INAUDITA ALTERA PARTE

Si invoca la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati atteso che l'UST di Taranto è in procinto di assegnare le supplenze per l'imminente anno scolastico, sicchè urge l'adozione della tutela cautelare al fine di scongiurare che la esclusione impugnata possa riverberarsi in termini di perdita di chances, con enorme pregiudizio, sia dal punto di vista professionale della continuità didattica, sia del sostentamento personale e familiare della ricorrente medesima.

A tal uopo si invoca altresì da parte dell'Ill.mo sig. Presidente la concessione della tutela cautelare interinale sino alla prossima camera di consiglio utile.”

Con ordinanza n.4568/2024 è stata rigetta la domanda cautelare sulla base delle

seguenti argomentazioni:

“Ritenuto, in base ad una delibazione sommaria tipica della presente fase cautelare, che il ricorso non risulta assistito dal necessario fumus boni iuris in quanto l’art. 7, comma 12, dell’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 2024 testualmente ha previsto che “gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a: a) titoli di studio conseguiti all’estero” e, dunque, il gravato provvedimento di esclusione risulta essere stato adottato nella pedissequa applicazione dell’attuale disciplina di accesso alle GPS;

Ritenuto, altresì, che l’impugnazione promossa avverso la predetta Ordinanza appare tardivamente notificata e che, comunque, risultano prima facie meritevoli di positiva considerazione le argomentazioni svolte dall’Amministrazione resistente in punto di rilevanza, nel caso di specie, del principio di autoresponsabilità.”

Poiché ad oggi non risulta ancora decorso il termine decadenziale ai fini dell’impugnazione del decreto di esclusione adottato dall’USP di Taranto e delle GPS 2024-2026, la ricorrente ha interesse a proporre ulteriori motivi di censura avverso i suddetti provvedimenti nei seguenti termini.

Violazione e omessa applicazione dell’art.3 comma 4 O.M. n.88/2024 –

Violazione ed erronea interpretazione del bando sotto ulteriore profilo –

Violazione dell’art.6 L.241/1990 – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria –

Erronea presupposizione di fatto e di diritto – Irrazionalità.

Ed invero, recita l’art.3 comma 4 dell’O.M. n.88/2024:

“Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio 2022/2023- 2023/2024, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti.”

Orbene la ricorrente è inserita nelle GPS prima fascia (classi di concorso A046 e Adss) della Provincia di Taranto sin dal 2021 per come si evince dalla sentenza del Tar Lazio n.7657/2022 che si allega, nonché dalla istanza presentata nel maggio 2022 ex O.M. n.112/2022 allegata, nonché ancora dalla documentazione prodotta

nel ricorso Rg.n.10989/2022 dinanzi a Codesto Tar proposto avverso la menzionata O.M. n.112/2022.

Pertanto, addirittura in assenza della istanza o di fronte ad un'istanza invalida, la ricorrente ha comunque il diritto di permanere nelle GPS per il nuovo biennio in ossequio all'art.4 comma 4 del bando (lex specialis).

Sulla stessa questione si è pronunciato proprio Codesta On.le Sezione **con ordinanza n.4579 del 10.10.2024** in cui si afferma appunto:

“Considerato che, debba trovare compiuta definizione in sede di esame del merito la sussistenza, nel caso di specie, del dovere per la pubblica amministrazione di procedere al soccorso istruttorio, in presenza della avvenuta dichiarazione del titolo di partecipazione da parte del ricorrente;

Rilevato che il ricorrente aveva già partecipato alla precedente procedura di formazione delle GPS dichiarando compiutamente il medesimo titolo e risultando inserito nella relativa graduatoria per la quale – con l’O.M impugnata – si procede oggi ad un aggiornamento (cfr. art. 3, co. 4);

Ritenuto, nel bilanciamento degli interessi coinvolti e nella sommaria sede cautelare, che sia meritevole di apprezzamento il pregiudizio derivante al ricorrente dalla esclusione impugnata, suscettibile di riverberarsi sugli incarichi lavorativi in essere e potenziali, poiché gli impedisce di ottenere incarichi di servizio.

Ritenuto, pertanto, che la domanda di misure cautelari collegiali debba trovare accoglimento, con conseguente sospensione del provvedimento impugnato.”

Pertanto, se la P.A. avesse attivato il soccorso istruttorio di cui all'art.6 L.241/1990, come già dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio, avrebbe senz'altro constatato che la ricorrente aveva diritto alla permanenza nelle GPS a prescindere dalla irregolarità della nuova domanda e a prescindere dall'allegazione dei titoli esteri in quanto risultavano allegati nelle precedenti istanze del 2021 e del 2022.

Si evince pertanto ancor di più l'illegittimità del provvedimento di esclusione adottata dall'USP di Taranto.

ISTANZA DI SOSPENSIVA E DI DECRETO CAUTELARE

PRESIDENZIALE INAUDITA ALTERA PARTE

Si invoca ancora una volta la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati

atteso che l'UST di Taranto sta continuando ad assegnare le supplenze per il corrente anno scolastico (si veda il 4° bollettino pubblicato il 10.10.2024 allegato) , sicchè urge l'adozione della tutela cautelare al fine di scongiurare che la esclusione impugnata possa riverberarsi in termini di perdita di chances, con enorme pregiudizio, sia dal punto di vista professionale della continuità didattica, sia del sostentamento personale e familiare della ricorrente medesima.

Peraltro nella stessa ordinanza n.4579/2024 di Codesta On.le Sezione si riconosce anche la sussistenza del periculum in mora (*“Ritenuto, nel bilanciamento degli interessi coinvolti e nella sommaria sede cautelare, che sia meritevole di apprezzamento il pregiudizio derivante al ricorrente dalla esclusione impugnata, suscettibile di riverberarsi sugli incarichi lavorativi in essere e potenziali, poiché gli impedisce di ottenere incarichi di servizio.”*).

A tal uopo si invoca altresì da parte dell'Ill.mo sig. Presidente la concessione della tutela cautelare interinale sino alla prossima camera di consiglio utile.”

P.Q.M.

Si insiste nell'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione della loro efficacia e previa revoca dell'ordinanza n.4568/24, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine al potenziale risarcimento del danno e per perdita di chance e con vittoria delle spese di giustizia.

Ove occorra si chiede di voler disporre l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami e con modalità telematiche.

Lecce/Roma, 16.10.2024

Avv. Vincenzo Parato